



**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL  
COMUNE DI \_\_\_\_\_ E CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA IN  
ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4.6.4 "SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE  
NECESSARIE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE  
ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CHARGINGHUB", NELL'AMBITO  
DELL'ASSE 4 DEL POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020**

Atto sottoscritto digitalmente  
tra

Regione Emilia Romagna (nel seguito "Regione"), rappresentata  
da:

.....;

e

il Comune di...../la Città Metropolitana di Bologna  
rappresentata da:

.....;

.....;

**Premesso che:**

- con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 115 del 11 aprile 2017 è stato approvato il Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria - PAIR 2020 che, con orizzonte temporale strategico di riferimento al 2020, prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010;
- con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 111 del 1 marzo 2017 è stato approvato il Piano Energetico Regionale - PER 2030, che riconosce nei trasporti uno dei principali settori che può contribuire in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e di riduzione del consumo di carburanti di origine fossile e fissa specifici obiettivi al 2030;

- con deliberazione di Giunta regionale n. 1073 dell'11 luglio 2016 è stato approvato il "Documento Preliminare" relativo alla predisposizione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti - PRIT 2025, che individua tra gli obiettivi strategici la programmazione attentamente coordinata dell'interscambio modale del trasporto pubblico su ferro e gomma con gli spostamenti in bicicletta o pedonali;
- l'Atto di Indirizzo triennale 2016-2018 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale, di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 29/2015, ha indicato il valore guida della politica regionale rivolta allo sviluppo di una mobilità ambientalmente sostenibile, dando anche obiettivi specifici di crescita dell'attrattività del trasporto pubblico e degli spostamenti ciclo-pedonali in termine sia di modal split, sia di numero di utenti;
- gli obiettivi strategici contenuti nei piani regionali evidenziano l'importanza del riequilibrio modale, in particolare a livello locale, da perseguire attraverso azioni di incentivo del trasporto pubblico, della ciclabilità e dell'integrazione tra i mezzi di trasporto;
- in questa ottica la Regione ha promosso, presso le città con più di 50.000 abitanti, la redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio modale propri della Regione;
- la Regione Emilia-Romagna in applicazione della L.R. n. 10 del 5 giugno 2017, al fine di migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell'ambiente nonché la salvaguardia del territorio e del paesaggio, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, promuove la ciclabilità come parte strutturale del sistema della mobilità locale e regionale;
- la Regione, in continuità con quanto già avviato e attuato, anche a seguito dell'approvazione della L.R. n. 10/2017 inerente gli "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità", sta attivamente promuovendo diverse iniziative per sviluppare una mobilità sostenibile con una maggiore sicurezza per la circolazione ciclistica, per incentivare i trasferimenti casa-lavoro, casa-scuola, per favorire il ciclo-turismo verso le città d'arte e le aree naturalistico-paesaggistiche della nostra regione ed in generale per

favorire l'avvicinamento anche dei cittadini a scelte di mobilità consapevoli anche in funzione del miglioramento della qualità ambientale e della salute della comunità stessa;

- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia Romagna 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 179 del 27/02/2015 recante "*Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell'autorità di gestione*";
- la nuova programmazione dei fondi POR-FESR 2014-2020 si concentra su sei assi prioritari fra loro strettamente coerenti ed integrati, che riprendono gli obiettivi tematici (OT) previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/13 finalizzati ad attuare la Strategia Europa 2020;
- in questo ambito viene definito l'Asse 4 dedicato alla promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo riferito all'Obiettivo Tematico 4;
- nell'ambito di detto Asse è stabilita la priorità d'investimento relativa alla promozione di strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni;
- tra gli obiettivi specifici dell'Asse 4 è previsto quello relativo all'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane;
- tra le Azioni da sostenere nell'ambito della sopracitata priorità di investimento, è prevista l'**Azione 4.6.4 "Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub"**;
- che per la realizzazione della già citata Azione 4.6.4 del POR FESR 2014-2020 è stato definito il quadro di riferimento e nello specifico con deliberazione della Giunta regionale n. 2352 del 21 dicembre 2016 è stata approvata la relativa ripartizione delle risorse tra gli Enti locali coinvolti nell'elaborazione dei PUMS per un totale previsto di finanziamento complessivo di euro 7.850.000,00 per la realizzazione di almeno 27 chilometri di piste ciclabili;

- che con nota del competente Servizio Trasporto pubblico e Mobilità Sostenibile della Regione è stata richiesta ai comuni e alla Città Metropolitana di Bologna che hanno avuto i finanziamenti per la redazione dei PUMS, l'adesione alla manifestazione di interesse per la realizzazione dell'Azione 4.6.4 del POR-FESR 2014-2020, di cui alla propria deliberazione n. 2352/2016;
- che alla manifestazione di interesse hanno presentato la propria adesione dieci Comuni e la Città Metropolitana di Bologna che hanno trasmesso la documentazione richiesta;
- che la documentazione sopra citata è stata esaminata dal Nucleo di Valutazione costituito con determina n. 4566/2017, che ha dato esito positivo alla verifica di coerenza delle proposte con i criteri di ammissibilità sostanziale e dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, riscontrando inoltre la coerenza tra le progettazioni proposte e gli indicatori di output e di risultato fissati dal POR FESR 2014-2020 ed ulteriormente declinati dalla DGR 2352/2016;
- che a seguito della presentazione delle proposte progettuali si sono riscontrati alcuni scostamenti rispetto alle somme inizialmente ripartite con la propria deliberazione n. 2352/2016 citata, di cui si è tenuto conto nella assegnazione e ripartizione dei contributi;
- che la Città Metropolitana di Bologna, in qualità di soggetto coordinatore, ha proposto cinque diversi interventi i cui soggetti attuatori e beneficiari saranno i Comuni di Bologna, Imola, Pianoro, Castenaso e Castel Maggiore, nei cui territori verranno realizzati detti interventi;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati i progetti ammessi per la realizzazione dell'Azione 4.6.4 del POR FESR 2014-2020 secondo un primo elenco, allegato alla suddetta deliberazione, che contiene per ogni intervento finanziato l'Ente locale beneficiario del contributo, la descrizione dell'intervento, l'importo del contributo regionale ripartito e la spesa ammissibile complessiva;

si conviene e stipula quanto segue:

## **Art. 1**

## **Oggetto della Convenzione**

- 1) La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e il Comune di \_\_\_\_\_ / in qualità di beneficiario del finanziamento a valere sull'Asse 4 e la Città Metropolitana di Bologna in qualità di coordinatore, in attuazione dell'Azione 4.6.4, per la realizzazione dell'intervento di \_\_\_\_\_.
- 2) L'intervento si sviluppa così come dettagliato nella scheda-progetto e secondo il cronoprogramma delle attività e delle spese, allegati alla presente convenzione, in coerenza con il quadro economico e le tempistiche previsionali contenute nella medesima scheda-progetto.

## **Art. 2**

### **Obblighi del Beneficiario**

Il Beneficiario s'impegna:

- a) a realizzare il progetto, così come descritto nella Scheda progetto e secondo il cronoprogramma allegato alla presente convenzione e ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare il rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione;
- b) ad effettuare le procedure di evidenza pubblica secondo la vigente normativa comunitaria in materia di appalti;
- c) ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- d) a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 Allegato XII punto 2.2 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, artt. 4 e 5, ed allegato II, ed in particolare quanto indicato all'Art. 7 della presente convenzione;
- e) a fornire tutte le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio fisico-finanziario e procedurale delle operazioni finanziate, secondo i tempi e le modalità indicati dall'Autorità di Gestione;
- f) ad adoperarsi per collaborare ai controlli documentali, in loco e di altro tipo che saranno disposti dalle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie e a mantenere

a disposizione dell'Autorità di Gestione tutta la documentazione per almeno 5 anni dalla liquidazione conclusiva delle spese;

- g) ad informare tempestivamente la Regione di qualsiasi evento che possa influire sulla realizzazione del progetto o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla convenzione;
- h) a non apportare al progetto alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari per tutta la durata del progetto;
- i) ad assicurare il raggiungimento degli indicatori minimi di progetto intermedi e finali, così come previsti dal programma ed in particolare dall'Asse 4;
- j) ad assicurare la propria partecipazione alle iniziative regionali di comunicazione verso l'esterno, di coordinamento e scambio pratiche;
- k) ad utilizzare il sistema informatico del POR FESR Sfinge 2020 per la rendicontazione, il monitoraggio e le comunicazioni ufficiali con il Responsabile di Asse.

### **Art. 3**

#### **Investimento e contributo regionale**

- 1) L'importo complessivo dell'investimento ammonta ad euro \_\_\_\_\_ . Il contributo concedibile nel triennio 2018-2020, sostenuto con risorse comunitarie, nazionali e regionali, ammonta a complessivi euro \_\_\_\_\_, secondo la seguente ripartizione negli esercizi 2018, 2019 e 2020:
  
- 2) A seguito della sottoscrizione della presente convenzione, il Dirigente competente per materia del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile, quale Responsabile dell'Asse 4 del POR FESR, provvederà alla concessione del contributo previsto sulla base della documentazione trasmessa ai fini della realizzazione dei progetti ed alla conseguente assunzione degli impegni di spesa, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011, sui pertinenti capitoli del Bilancio regionale n. 22067, 22068 e 22069, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Asse 4 del POR FESR 2014-2020.

#### **Art.4**

#### **Modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo**

- 1) All'erogazione del contributo al Beneficiario si provvederà con atti formali del Dirigente regionale competente secondo la normativa vigente, nei limiti degli impegni di spesa assunti ed a seguito di validazione da parte degli uffici regionali, sulla base della presentazione tramite il sistema informatico del POR FESR Sfinge 2020 da parte del Beneficiario di una richiesta di rimborso costituita da una relazione tecnica delle attività svolte e da una rendicontazione finanziaria. In particolare, la richiesta di rimborso dovrà prevedere la seguente documentazione:
  - relazione tecnica con il dettaglio delle attività svolte e con documentazione fotografica;
  - attestazione del rispetto delle norme vigenti ad evidenza pubblica nell'acquisto delle forniture e di congruità della spesa prevista, nonché dichiarazione che per le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento finanziato non sono stati percepiti ulteriori contributi;
  - documentazione relativa alla procedura di evidenza pubblica svolta;
  - attestazione del legale rappresentante, con elenco delle spese sostenute e relative quietanze e copia conforme della medesima documentazione;
  - documentazione di collaudo e/o messa in esercizio approvata dal soggetto beneficiario;
  - attestazione di messa in sito del logo regionale, secondo le indicazioni della competente struttura regionale, per dare visibilità alle opere finanziate e rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dai regolamenti di riferimento;
  - relazione di carattere trasportistico, ambientale ed energetico, da presentare in fase di saldo, che illustri i benefici conseguiti con l'intervento in oggetto nei termini anche dei risultati attesi dal POR FESR 2014/2020.
  
- 2) L'erogazione del contributo avverrà per stati di avanzamento delle attività, in misura proporzionale alle

spese sostenute e documentate entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario ovvero anche entro scadenze intermedie che dovranno essere concordate con l'Autorità di Gestione, e saranno in ogni caso vincolate alla disponibilità delle risorse nel bilancio regionale, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 3;

- 3) Le liquidazioni sono effettuate entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni. Eventuali richieste di integrazioni determinano una interruzione dei termini indicati. Il Beneficiario è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della citata richiesta, decorsi i quali si procederà alla liquidazione della quota parte di contributo relativa alla documentazione validata dagli uffici regionali;
- 4) La Regione può in qualsiasi momento sospendere la liquidazione del contributo richiesto dal Beneficiario, qualora, a seguito delle attività di verifica di cui al successivo art. 9, si riscontri un significativo scostamento dal piano delle attività approvato;
- 5) La sospensione dei pagamenti sarà notificata al Beneficiario. Le procedure per i pagamenti sospesi saranno riavviate qualora l'adozione dei correttivi suggeriti dalla Regione sia stata effettuata e documentata dalla controparte, in caso contrario si procederà ai sensi del successivo art. 10 della presente convenzione.

#### **Art. 5**

##### **Spese ammissibili**

- 1) Per spese sostenute sono da intendersi quelle effettuate dal beneficiario, direttamente imputabili al progetto approvato, comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente e contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.
- 2) Non sono ammissibili spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

#### **Art. 6**

##### **Tempistiche per la realizzazione del progetto**

1. L'intervento oggetto della presente convenzione si realizza secondo tempistiche che garantiscono il rispetto

dei target fissati dal Programma.

2. La conclusione del progetto corrisponde alla realizzazione delle attività programmate, entro e non oltre il 31/12/2020, fermo restando che il sostenimento di tutte le relative spese regolarmente quietanzate può avvenire entro i due mesi successivi e la richiesta di saldo entro tre mesi dalla conclusione delle attività progettuali.

#### **Art. 7**

##### **Obblighi di informazione e pubblicità**

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi su informazione e pubblicità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).

#### **Art. 8**

##### **Modifiche del progetto**

Fermo restando il mantenimento degli obiettivi così come previsti dalla presente convenzione, il Beneficiario può richiedere alla Regione modifiche progettuali.

Tali richieste di modifica, debitamente motivate, dovranno essere inoltrate alla Regione che le valuterà entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora entro tale termine la Regione non formuli rilievi o richieste di chiarimento/integrazione, le modifiche si intendono approvate.

In specifico potranno essere approvate le modifiche di cui sopra qualora:

- a) non si pregiudichi la conclusione delle attività programmate, prevista entro e non oltre il 31/12/2020;
- b) sia garantito il raggiungimento dei target dell'Asse 4;
- c) resti inalterata la finalità complessiva dell'intervento, il rispetto degli indicatori minimi di progetto e dei risultati attesi e la coerenza con gli obblighi di certificazione dell'Autorità di Gestione alla Commissione europea;

Qualsiasi modifica del progetto e/o composizione delle spese preventivate non comporterà nessuna variazione al contributo massimo erogabile da parte della Regione stabilito all'art. 3.

Le proroghe relative alle tempistiche di realizzazione degli

interventi finanziati ed alle scadenze di rendicontazione potranno essere concesse solo su istanza motivata da parte del soggetto beneficiario e saranno riconosciute solo le cause di forza maggiore non imputabili direttamente al soggetto attuatore e solo se compatibili con la tempistica di rendicontazione dei fondi POR-FESR.

## **Art. 9**

### **Monitoraggio, valutazione e controllo**

Il Beneficiario è tenuto a fornire alla Regione tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020.

In particolare, per le attività di monitoraggio, il Beneficiario è tenuto nel corso del progetto a rendere conto attraverso il sistema informatico del POR FESR, dello stato di avanzamento degli indicatori fisici, finanziari e procedurali, secondo le modalità e gli strumenti che saranno resi disponibili dall'Autorità di Gestione attraverso successivi atti.

La Regione può, in qualsiasi momento, eseguire controlli tecnici e/o finanziari, anche avvalendosi di esperti esterni, ai sensi degli artt. 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento UE 1303/2013, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l'impiego dei fondi e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto approvato.

Nello svolgimento di tali controlli, il Beneficiario deve mettere a disposizione della Regione qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione dei progetti ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla convenzione e dai suoi allegati.

La Commissione Europea, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (CE) 1301/2013, potrà svolgere - con modalità indicate nel medesimo articolo - controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

A tal fine, il Beneficiario deve rendere accessibili alla Regione, alle autorità statali e comunitarie, ovvero ai soggetti esterni da esse incaricati per l'esecuzione della verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.

Nel caso in cui, in occasione delle verifiche effettuate, la Regione ritenga che il progetto sia stato eseguito solo

parzialmente o non eseguito, ovvero verifichi la non regolarità delle spese dichiarate in fase di rendicontazione, saranno attivate le procedure per la sospensione dei pagamenti e, se del caso, per la risoluzione della convenzione e l'eventuale recupero delle somme già erogate.

Il beneficiario dovrà conservare la documentazione giustificativa della spesa in relazione al progetto finanziato, nel rispetto di quanto prevede l'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, per un periodo minimo di 5 anni a partire dalla trasmissione della rendicontazione a saldo.

I documenti dovranno essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale.

I controlli potranno essere effettuati anche nei cinque anni successivi alla conclusione del progetto. In questo caso, qualora le verifiche diano esito negativo, potranno essere attivate le procedure per il recupero delle somme indebitamente richieste e già erogate dalla Regione.

## **Art. 10**

### **Revoca del contributo e risoluzione della convenzione**

La presente convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti dal progetto e l'obbligo di restituzione alla Regione dei contributi eventualmente già erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.

I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione della convenzione, sono:

- a. nel caso di mancato avvio od interruzione del progetto, qualora questo dipenda dal Beneficiario;
- b. nel caso in cui i beneficiari non perfezionino gli atti di aggiudicazione dell'appalto e relativa consegna dei lavori oggetto del cofinanziamento entro il 31/12/2019;

- c. qualora il Beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- d. nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
- e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti la presente convenzione, ove non autorizzati dalla Regione;
- f. qualora il Beneficiario non realizzi il progetto nella sua interezza oppure lo realizzi in maniera non conforme al progetto approvato;
- g. in caso di alterazione della natura, degli obiettivi o delle condizioni di attuazione dell'intervento che ne compromettano gli obiettivi originari, durante la realizzazione del progetto;
- h. nel caso in cui il Beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 9 o nel caso di gravi irregolarità eventualmente rilevate in esito agli stessi;
- i. in tutti i casi di variazioni del progetto per cui non sia stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 8 della presente convenzione;
- j. nel caso in cui il Beneficiario comunichi la rinuncia espressa al contributo;

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo eventualmente già liquidato maggiorato degli interessi legali.

Non determinano la risoluzione della convenzione i casi di revoca parziale del contributo. Tali casi di revoca parziale si verificano:

- qualora la realizzazione del progetto avvenga in maniera parzialmente difforme da quanto approvato, oppure qualora il progetto venga realizzato solo parzialmente ma conservando tuttavia la finalità complessiva dell'intervento, il rispetto degli indicatori minimi di progetto e dei risultati attesi;
- in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 9, per la parte di spesa coinvolta;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione il finanziamento agevolato verrà ridotto nell'ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di eventuale immediata restituzione da parte del

Beneficiario dell'ammontare EROGATO per il quale il finanziamento è stato ridotto in quanto non dovuto;

In caso di risoluzione anticipata della convenzione da parte della Regione per motivi diversi da quelli sopra elencati, verrà comunque riconosciuto al Beneficiario il contributo relativo alla parte di attività regolarmente eseguita e validata dal Responsabile regionale dell'Azione **4.6.4.**

## **Art. 11**

### **Verifiche sul rispetto della convenzione**

L'Autorità di Gestione si riserva di svolgere verifiche sul rispetto della Convenzione al fine di riscontrare l'effettiva capacità di utilizzo dei finanziamenti nei tempi stabiliti dal Regolamento (CE) 1303/2013 e ss.mm.ii.

L'Autorità di Gestione, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e non incorrere nei meccanismi automatici di riduzione dei finanziamenti, sulla base delle verifiche di cui al punto precedente, si riserva la possibilità di procedere ai necessari adeguamenti nell'allocazione delle risorse.

Il beneficiario è tenuto a comunicare all'Autorità di Gestione:

- la pubblicazione del bando di gara
- l'avvenuta aggiudicazione della gara
- la data di avvio dei lavori.

## **Art. 12**

### **Controversie**

Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente alla Convenzione, che non possa essere composta in via amichevole tra le parti, è competente il Tribunale Ordinario o Amministrativo di Bologna, a seconda della rispettiva giurisdizione.

## **Art. 13**

### **Durata**

La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle attività programmate previste entro e non oltre il 31/12/2020 e,

comunque, sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del POR FESR 2014-2020.

Alla sottoscrizione si provvede, pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2bis dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm..

Bologna,

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione,

**La REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

rappresentata da:

**Il Comune di \_\_\_\_\_**  
rappresentato da:

La Città Metropolitana di Bologna  
Rappresentata da:

Atto sottoscritto digitalmente